



g. 30786

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott.

Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 30786** del registro di Segreteria,

introdotto con ricorso per riassunzione depositato il

14.11.2024 e proposto dal Sig.:

L.F. Omissis, Omissis, Omissis ed elettivamente domiciliato

presso in Varese in Via F. Cavallotti n. 8 presso l'avv. Raffaello

Boni (pec; raffaelloboni@varese.pecavvocati.it)

che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in

calce al ricorso introduttivo del I grado di giudizio

contro

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (cod. fisc.

80078750587; sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21),

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente

domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G.

Savare', n. 1 nonché all'indirizzo di pec

avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it), rappresentato e difeso (in

forza di procura generale alle liti rilasciata dal Presidente

	dell'I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 22	
	marzo 2024, rep. 37875, racc. 7313,) dall'avv. Giulio Peco	
	(p.e.c.avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e, anche	
	disgiuntamente, dall'avv. Roberto Maio	
	avverso	
	l'atto Omissis di conferimento di pensione diretta di inabilità,	
	liquidata con sistema contributivo e con decorrenza dal	
	17/01/2019.	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Uditi nell'udienza pubblica del 15.4.2025, con l'assistenza del	
	Segretario Elena Esposito, l'avv. Raffaello Boni per il ricorrente	
	e l'avv. Giulio Peco per l'INPS.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Il ricorrente ha prestato servizio quale militare dal 13.11.1996	
	al 31.1.2013. Successivamente è transitato, per motivi di salute,	
	nel ruolo civile dal 1.2.2013 al 17.1.2019, finché in data	
	17.1.2019 è cessato definitivamente dal servizio per non	
	idoneità permanente assoluta al servizio stesso.	
	Con ricorso depositato presso questa Sezione il sig. Laporta ha	
	agito chiedendo di dichiarare l'illegittimità dell'atto l'atto	
	Omissis con il quale l'INPS gli ha liquidato la pensione diretta di	
	inabilità con sistema contributivo e con decorrenza dal	
	17/01/2019. La pensione, infatti, secondo il ricorrente, sarebbe	
	2	

	basata su un errato conteggio della quantificazione del servizio	
	utile ai fini dell'erogazione della pensione.	
	Con sentenza 61/2021 del 24.2.2021 questa Sezione respingeva	
	il ricorso.	
	Il sig. Laporta ricorreva in appello. Il gravame veniva dichiarato	
	improcedibile con sentenza n. 411/2023 della III sezione	
	d'appello.	
	Il sig. L. presentava ricorso per revocazione. La sezione II appello	
	accoglieva la revocazione e l'appello con sentenza n. 194 del	
	16.7.2024, rimettendo gli atti al giudice di I grado ai sensi	
	dell'art. 170, comma 4, CGC.	
	Con ricorso depositato in data 14.11.2024 il sig. L. ha riassunto	
	il giudizio chiedendo, previa ammissione di CTU per valutare	
	l'effettiva durata del servizio utile ai fini dell'erogazione della	
	prestazione previdenziale nella misura corretta di anni 31, mesi	
	07 e giorni 17, di dichiarare la illegittimità del provvedimento di	
	conferimento di pensione diretta di inabilità Omissis e il diritto	
	del ricorrente alla rideterminazione del trattamento	
	pensionistico, previo ricalcolo della corretta anzianità	
	contributiva; di condannare INPS, alla corresponsione della	
	pensione come sopra adeguata ed al pagamento della differenza	
	delle precedenti rate non adeguate, oltre ad interessi e	
	rivalutazione come per legge e con tutti i conseguenziali effetti e	
	oltre le spese di questo giudizio e di quello del grado di appello,	
	con distrazione ex. art. 93 c.p.c. in favore del procuratore	
	3	

	antistatario.	
	2. L'Inps si è costituito in giudizio con memoria di costituzione e difesa depositata in data 31.3.2025. L'Istituto ha chiesto di	
	dichiarare nullo il ricorso per indeterminatezza dei motivi; in	
	subordine di dichiarare il ricorso inammissibile e improcedibile	
	in generale per non avere mai parte ricorrente domandato	
	motivatamente la rettifica dell'anzianità utile e, in particolare	
	sul riscatto di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 1997 n. 165, per	
	non averlo mai domandato; in subordine di respingere il ricorso,	
	con vittoria di spese e onorari di causa.	
	All'udienza del 15.4.2025 le parti hanno illustrato le rispettive	
	difese e la causa è stata trattenuta a sentenza.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Deve essere, anzitutto, respinta l'istanza di ammissione di	
	CTU volta a stabilire l'effettiva durata del servizio utile ai fini	
	dell'erogazione della pensione in quanto, come è noto, la Ctu	
	non è un mezzo di prova e non può supplire all'onere	
	probatorio che incombe sulle parti (tra le ultime: Cass.	
	25.8.2022 n. 253). Compete, infatti, al ricorrente che contesta	
	l'atto di conferimento della pensione sotto l'aspetto del servizio	
	utile, provare l'entità dello stesso.	
	2. Preliminarmente, devono essere respinte le eccezioni di	
	nullità del ricorso sollevate dall'INPS. La genericità del ricorso,	
	infatti, non è tale da non consentire la comprensione di quanto	
	4	

	domandato.	
	3. Il giudizio è stato rimesso ai sensi dell'art. 170, comma 4,	
	CGC a questa Sezione per l'esame del diritto del ricorrente alle	
	maggiorazioni richieste.	
	Secondo il ricorrente, infatti, l'INPS avrebbe errato nel	
	conteggiare la pensione avendo effettuato il calcolo sulla base	
	di un errato conteggio in merito alla quantificazione del servizio	
	utile ai fini dell'erogazione del trattamento. Il ricorrente basa	
	tale assunto sul fatto che il Centro Unico Stipendiale Esercito,	
	Ufficio Trattamento Economico di Quiescenza e Relazioni con	
	il Pubblico, aveva computato a suo favore tutti i servizi resi per	
	un totale di anni 31, mesi 07 e giorni 17 mentre l'INPS ha	
	erogato la pensione sulla base di un periodo di servizio di anni	
	19 e mesi 10. L'INPS, infatti, secondo il ricorrente avrebbe	
	omesso di tenere conto del riscatto di cui all'art. 5, comma 3,	
	del D.lgs 30 aprile 1997 n. 165 e delle maggiorazioni di cui	
	all'art. 5, comma 1, D.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 e di cui all'art.	
	17 L. del 5 maggio 1976 n. 187.	
	Tali maggiorazioni non sono state oggetto di domanda	
	amministrativa, almeno sulla base dei documenti prodotti in	
	giudizio dal ricorrente, il quale si è limitato in sede	
	amministrativa a chiedere il ricalcolo della pensione “a fronte	
	<i>dei servizi prestati...presso l'Amministrazione dello Stato per un</i>	
	<i>totale di anni 31 mesi e giorni 17 risulta corrisposta una</i>	
	<i>pensione lorda annuale di € 7.569,80 calcolato sulla base di soli</i>	
	5	

anni 19 e mesi 10 di contribuzione". La domanda, quindi, dovrebbe essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 153, lett. b) CGC.

Tuttavia, poichè il giudizio è stato rimesso a questo grado dal giudice d'appello ai sensi dell'art. 170, comma 4, CGC, si ritiene doveroso esaminare le domande.

Anzitutto, per chi viene pensionato con il sistema contributivo, le maggiorazioni richieste sono utili solo per il diritto a pensione e non per la misura della stessa (art. 5, comma 2, D.lgs 165/1997).

Comunque, l'art. 5, comma 3, D.Lgs 165/1997 prevede che i periodi di servizio comunque prestati possono essere riscattati, con un onere parziale a carico dell'interessato e fino ad un massimo di cinque anni, ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Tuttavia, non risulta e non vi è prova che il ricorrente abbia presentato la domanda di riscatto di cui all'art. 5, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1997 n. 165, per cui nulla gli spetta a questo titolo, non trattandosi di beneficio automatico, ma ad istanza dell'interessato e a titolo oneroso per cui la fattispecie si perfeziona, una volta accolta la domanda, con il pagamento, nel termine, degli oneri connessi (sez. Veneto, 15.10 2019 n. 155).

Il ricorrente sostiene, poi, che l'indennità di impiego operativo (missioni all'estero), di cui all'art. 17 L. 187/1976, che

	comporta una maggiorazione di 1/5 per ogni anno di servizio,	
	nel limite massimo di anni 5, non sarebbe stata computata.	
	L'INPS ha precisato che, sulla base dei dati comunicati dal	
	Ministero della Difesa tramite l'applicativo informatico in uso	
	per il calcolo della pensione, risulta che:	
	<i>“il ricorrente ha prestato servizio militare di leva dal</i>	
	<i>13/11/1996 al 16/10/1997 per un totale di 11 mesi e 4 giorni</i>	
	<i>e una maggiorazione di mesi 2 e giorni 6;</i>	
	<i>-il successivo servizio presso l'esercito inizia il 28/2/2000 fino</i>	
	<i>al 31/1/2013 come militare e dal 1/2/2013 al 16/1/2019</i>	
	<i>come civile per transito, per un totale di anni 18 anni, 8 mesi e</i>	
	<i>19 giorni;</i>	
	<i>-al servizio prestato come militare devono essere aggiunte le</i>	
	<i>seguenti maggiorazioni di servizio:</i>	
	<i>• 11 mesi e 1 giorno per impegno operativo art 17 legge</i>	
	<i>187/76 dal 28/2/2000 al 31/12/2004 pari a 1/5</i>	
	<i>• 1 anno, 2 mesi e 29 giorni dal 1/1/2005 al 31/07/2011</i>	
	<i>per impiego operativo art 17 legge 187/76 pari a 1/5 (nel</i>	
	<i>2010 sono maggiorabili 235 giorni e nel 2011 sono</i>	
	<i>maggiorabili 210 giorni).</i>	
	<i>Il totale quindi del servizio ai fini del diritto è di anni 22 mesi 1</i>	
	<i>e giorni 29, di cui 2 anni, 4 mesi e 6 giorni di maggiorazione,</i>	
	<i>compreso quello del servizio di leva”.</i>	
	Maggiorazioni che, come già visto, non comportano alcun	
	incremento nel calcolo della pensione.	

	Pertanto, anche considerando le suddette maggiorazioni non si	
	giunge al periodo di anni 31, mesi 7 e giorni 17 richiesto dal	
	ricorrente che, infatti, non ha precisato come si potrebbe	
	ottenere tale risultato, se non prendendo pedissequamente per	
	buono quanto riportato dalla nota del 18 febbraio 2019, MDAE	
	25270 REG 2019 0029854, del Centro Unico Stipendiale	
	Esercito, che però non è attendibile e non corrisponde ai dati	
	comunicati dal Ministero della Difesa tramite l'applicativo	
	informatico in uso per il calcolo della pensione.	
	Il ricorso deve, quindi, essere respinto.	
	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in	
	dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	Lombardia, in composizione monocratica di giudice unico delle	
	pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto	
	dal sig. L.F., rigetta il ricorso.	
	Liquida le spese a favore dell'INPS in € 1.000,00 per questo	
	grado e in € 1.500,00 per il grado di revocazione ed appello,	
	oltre accessori di legge.	
	Così deciso nella camera di consiglio del 15.4.2025.	
	Il Giudice	
		(Pia Manni)
		f.to digitalmente
	Depositato in Segreteria Milano il 16/04/2025	
	8	

Per Il Direttore della Segreteria

Dott. Federica Dainotti

Dott. Salvatore Carvelli

f.to digitalmente